

ASFMS Regolamento di gestione

Indice

I. Disposizioni generali	4
II. Organi	4
A Assemblea dei Delegati	4
B Conferenza dei Presidenti	7
C Comitato Centrale	8
D Ufficio	9
E Collegio arbitrale	10
III. Commissioni	12
IV. Sottocommissioni	13
V. Gruppi di lavoro	13
VI. Lingue dell'Associazione, diritto di firma e indennità	14
VII. Entrata in vigore	15

I. Disposizioni generali

In attuazione degli statuti del 4 giugno 2010, l'Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti (ASFMS) emana il seguente regolamento di gestione.

Art. 1 Scopo

Il regolamento di gestione disciplina l'attività in seno agli organi centrali, alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro. In particolare, definisce i dettagli attribuiti al regolamento di gestione dagli statuti.

Art. 2 Gerarchia degli organi

¹L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo dell'ASFMS. Ad essa competono le decisioni di principio.

²La Conferenza dei Presidenti è l'organo programmatico dell'ASFMS e costituisce una rappresentanza dei membri dell'Associazione nell'ASFMS.

³Il Comitato Centrale è l'organo direttivo strategico dell'ASFMS, presiede l'Ufficio e rappresenta l'ASFMS nei rapporti con l'esterno.

⁴L'Ufficio assume le competenze operative esecutive.

II. Organi

A Assemblea dei Delegati

Art. 3 Composizione

¹L'Assemblea dei Delegati è composta da 150 Delegati delle Sezioni e dei Gruppi professionali.

²Oltre ai Delegati eletti possono partecipare all'Assemblea dei Delegati senza diritto di voto personale esclusivamente ospiti invitati, membri onorari, Direttori degli Uffici e segretari dei membri dell'Associazione.

³I membri del Comitato Centrale e della Direzione dell'ASFMS partecipano all'Assemblea dei Delegati senza diritto di voto personale.

Art. 4 Ripartizione dei seggi delle Sezioni e dei Gruppi professionali

¹L'assegnazione dei seggi dei Delegati viene sempre ricalcolata all'inizio di un periodo di carica del Comitato Centrale ed entra in vigore il 1° gennaio successivo.

²La chiave di ripartizione e l'attribuzione dei mandati rimanenti per l'assegnazione dei seggi dei Delegati avviene in considerazione dei seguenti criteri: i membri attivi vengono contati due volte, mentre i lavoratori e apprendisti falegnami vengono contati una volta. Ogni Sezione e ogni Gruppo professionale dispone tuttavia di almeno due seggi.

³Il calcolo dei seggi dei Delegati spettanti alle Sezioni e ai Gruppi professionali avviene secondo il cosiddetto sistema proporzionale del Consiglio nazionale in base alle seguenti formule:

1° tappa: ripartizione di base

Il numero doppio di tutti i membri attivi nella regione dell'Associazione e il numero semplice dei lavoratori e apprendisti falegnami è diviso per il numero di seggi d'assegnare più 1. Il risultato arrotondato a una cifra intera corrisponde alla *cifra di ripartizione*. A ogni Sezione e a ogni Gruppo professionale è assegnato un numero di seggi pari al numero di volte in cui la cifra di ripartizione a cifra intera è contenuta nel numero doppio dei suoi membri attivi e nel numero semplice dei lavoratori e apprendisti falegnami.

Formula:

$$\frac{2x \text{ membri attivi} + \text{numero lavoratori/apprendisti del membro dell'Associazione}}{(2x \text{ membri attivi} + \text{numero lavoratori/apprendisti della regione dell'Associazione}) : \text{numero seggi} + 1}$$

2° tappa

I membri dell'Associazione che dopo la prima ripartizione non hanno ancora ottenuto due seggi, ottengono i mandati rimanenti. Se in via eccezionale sono ripartiti più di 150 seggi, in numero di Delegati rimane fino alla prossima ripartizione dei seggi superiore a 150.

3° tappa

Se non sono ancora stati ripartiti tutti i 150 seggi, viene calcolato per ogni membro dell'Associazione il quoziente (numero doppio di membri attivi più numero semplice dei lavoratori/apprendisti diviso per i seggi già assegnati più 1) e il prossimo seggio è assegnato alla Sezione o al Gruppo professionale con il quoziente maggiore.

Il 3° passo è da ripetersi finché sono stati ripartiti tutti i 150 seggi.

Art. 5 Convocazione e procedimento di presentazione delle mozioni

¹Il Comitato Centrale comunica ai membri dell'Associazione almeno otto settimane prima della riunione la data e l'ordine del giorno previsto per la prossima Assemblea dei Delegati e pubblica la convocazione nell'organo ufficiale dell'ASFMS «Schreinerzeitung».

²Le richieste per l'inserimento di ulteriori trattande nell'ordine del giorno devono essere inoltrate alla Conferenza dei Presidenti entro 4 settimane dalla notifica della convocazione. Le proposte d'iscrizione all'ordine del giorno devono essere decise da un'assemblea dei soci del membro dell'Associazione e devono essere motivate per iscritto. In casi particolari l'assemblea dei soci può delegare tale competenza al proprio Comitato.

³I membri dell'Associazione possono presentare mozioni alle stesse condizioni.

⁴Di regola, l'ordine del giorno definitivo dev'essere inviato ai membri dell'Associazione tre settimane prima dell'Assemblea dei Delegati, e deve venir pubblicato entro gli stessi termini sulla «Schreinerzeitung». In caso di modifica degli statuti va inoltre comunicato anche il contenuto delle modifiche previste.

⁵I Delegati, il Comitato Centrale come pure i membri della Conferenza dei Presidenti hanno il diritto di presentare mozioni entro i limiti degli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 6 Deliberazioni

¹Il Presidente indica l'oggetto da trattare. Quindi lo stesso Presidente o un relatore designato in anticipo illustra brevemente l'oggetto e formula risp. legge al termine la proposta.

²Per le trattande più importanti il Presidente apre prima della deliberazione un dibattito sull'entrata in materia. I Delegati hanno così occasione di esprimersi sulla proposta nel suo insieme e di presentare mozioni di non entrata in materia, rinvio o aggiornamento. Mozioni di non entrata in materia sono escluse per oggetti riguardanti le disposizioni statutarie per le quali vi è l'obbligo di trattazione. Se vi è stato un dibattito sull'entrata in materia, l'entrata in materia dev'essere allora decisa formalmente.

³L'Assemblea può decidere di ritornare su decisioni già prese fino alla chiusura della riunione.

Art. 7 Modalità di voto

¹Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Se il risultato dello scrutinio palese è evidente, si può rinunciare alla conta dei voti.

²Le astensioni non sono considerate nella determinazione del quorum.

Art. 8 Elezioni

¹Il Presidente legge i nomi dei candidati proposti dalla Conferenza dei Presidenti e delle ulteriori nomine pervenute per iscritto.

²Al primo turno delle elezioni vale la maggioranza assoluta dei voti validi; al secondo turno la maggioranza relativa. Le schede vuote non sono considerate nella determinazione del quorum.

³L'Assemblea dei Delegati può, in particolare in votazioni di conferma, decidere a maggioranza semplice un altro modo di votazione (p. es. voto in globo o scrutinio segreto).

Art. 9 Ufficio elettorale e di voto

All'Assemblea dei Delegati viene costituito un ufficio elettorale e di voto. Esso è composto dagli scrutatori eletti in seno all'Assemblea. L'ufficio elettorale e di voto determina i quorum vigenti e contano i voti.

Art. 10 Verbale

Sulle decisioni e le loro motivazioni è tenuto un verbale.

B Conferenza dei Presidenti

Art. 11 Convocazione e procedimento di presentazione delle mozioni

¹Il Presidente centrale convoca la Conferenza dei Presidenti di regola almeno una volta per semestre. Egli è tenuto inoltre a convocare la Conferenza dei Presidenti se un terzo dei membri della Conferenza dei Presidenti o la maggioranza del Comitato Centrale lo richiedono.

²I membri della Conferenza dei Presidenti, il Comitato Centrale e il Direttore hanno il diritto di presentare mozioni entro i limiti degli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 12 Elezioni e votazioni

Le elezioni e le votazioni avvengono a scrutinio palese, sempre che la maggioranza dei presenti non decida un modo di elezione o votazione segreto.

Art. 13 Verbale

Sulle decisioni e le loro motivazioni è tenuto un verbale.

C Comitato Centrale

Art. 14 Riunioni

- ¹Il Comitato Centrale si riunisce ogniqualvolta gli affari lo richiedono, comunque di regola almeno una volta per trimestre.
- ²Il Comitato Centrale è presieduto dal Presidente centrale o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente o da un altro membro del Comitato Centrale.
- ³Il Direttore prende parte alle sedute della Comitato Centrale con voto consultivo e con diritto di mozione.

Art. 15 Decisioni

- ¹Il Comitato Centrale ha capacità di deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Esso decide a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente.
- ²Il Comitato Centrale può decidere per circolazione degli atti, se nessun membro richiede una deliberazione orale. Una decisione per circolazione degli atti è valida se è approvata dalla maggioranza dei membri.
- ³Il Comitato Centrale è un organo collegiale. I membri del Comitato Centrale rappresentano verso l'esterno le decisioni adottate indipendentemente dall'opinione personale.

Art. 16 Competenze

- ¹Il Comitato Centrale è l'organo direttivo dell'ASFMS. Rientrano in particolare nelle sue competenze:
 - lo sviluppo degli obiettivi strategici e del programma di mandato
 - la scelta dei mezzi per il raggiungimento degli obiettivi strategici
 - la rappresentanza dell'ASFMS verso l'esterno
 - la tutela degli interessi verso terzi
 - l'elaborazione del concetto di finanziamento e del piano finanziario
 - l'alta vigilanza sulla Direzione
 - l'emanazione dei regolamenti del personale
- ²Il Comitato Centrale regola da sé la ripartizione delle competenze. Può attribuire ai suoi membri competenze chiaramente determinate a titolo permanente o in casi singoli.
- ³Per l'esecuzione dei compiti i membri del Comitato Centrale possono avvalersi dell'assistenza di Gruppi di lavoro e dell'Ufficio.

Art. 17 Verbale

- ¹Sulle decisioni è tenuto un verbale.
- ²Il Comitato Centrale ha la facoltà di dichiarare il verbale delle riunioni completamente o in parte confidenziale e di limitare la cerchia dei destinatari.

D Ufficio

Art. 18 Competenze

- ¹Per l'esecuzione dei compiti operativi dell'Associazione è istituito un Ufficio. L'Ufficio svolge i compiti e gli affari che gli vengono assegnati e prepara i prossimi compiti per gli organi superiori.
- ²Rientrano in particolare nelle sue competenze:
 - la prestazione di servizi ai membri e a terzi
 - l'attuazione del programma di attività
 - l'esecuzione di mandati del Comitato Centrale

Art. 19 Organizzazione

- ¹L'Ufficio è diretto dalla Direzione.
- ²L'organizzazione dell'Ufficio è da adattare alle esigenze e ai compiti dell'Associazione.

Art. 20 Direzione

- ¹La Direzione è composta dal Direttore, dal Vicedirettore e da tre fino a cinque ulteriori membri.
- ²La Direzione si riunisce di regola una volta il mese sotto la direzione del Direttore. La Direzione ha capacità di deliberare se è presente almeno la metà dei membri. Sulle decisioni è tenuto un verbale che viene portato a conoscenza del Presidente centrale.
- ³La Direzione partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati, della Conferenza dei Presidenti e di regola alle riunioni del Comitato Centrale, sempre che quest'ultimo non decida altrimenti. Nel Comitato Centrale la Direzione dispone di voto consultivo e di diritto di mozione.
- ⁴Rientrano in particolare nelle competenze della Direzione:
 - la direzione operativa dell'Ufficio secondo criteri imprenditoriali
 - la formazione dell'opinione riguardo ad affari interni importanti nonché il coordinamento interdisciplinare

- l'assistenza ai membri dell'Associazione, agli organi, alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro
- la preparazione delle decisioni per il Comitato Centrale
- la sorveglianza sul budget
- l'attuazione di un processo sistematico di accordo sugli obiettivi e di valutazione delle prestazioni per tutti i collaboratori
- l'assicurazione che tutti i collaboratori dispongano di una formazione e di un perfezionamento adeguati per la loro attività
- l'orientamento periodico del Comitato Centrale sull'andamento degli affari
- l'orientamento immediato del Presidente centrale su accadimenti ed eventi eccezionali

Art. 21 Direttore

¹Il Direttore presiede la Direzione. Egli provvede a fornire agli organi dell'ASFMS e ai membri dell'Associazione un'informazione qualificata, la documentazione e le basi necessarie alle decisioni e svolge inoltre compiti di rappresentanza.

²L'organo direttamente superiore al Direttore è il Comitato Centrale.

E Collegio arbitrale

Art. 22 Competenze

Le controversie legali che sorgono tra membri dell'Associazione oppure tra membri dell'Associazione e l'ASFMS in merito all'interpretazione e all'applicazione degli statuti e alle decisioni prese in base agli stessi statuti come pure a disposizioni legali, possono essere sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale tripartito.

Art. 23 Costituzione

¹Il Collegio arbitrale è costituito da un presidente esperto in diritto e da due arbitri.

²L'Assemblea dei Delegati designa nel corso della sua prima riunione di ogni nuovo periodo di carica l'autorità statale e giudiziaria che nomina di volta in volta per una durata di quattro anni il presidente del Collegio arbitrale ed almeno due sostituti, e procede, in caso di necessità, a nomine intermedie.

³Il presidente del Collegio arbitrale e i suoi sostituti devono di norma essere giudici di professione oppure professori e avvocati con nomina in tribunali.

⁴Ciascuna parte in causa designa un arbitro scelto nella cerchia dei membri di Sezione o dei Gruppi professionali. Se una delle parti omette di nominare il proprio arbitro entro

il termine fissato dal presidente in carica, questi viene designato dal presidente stesso. Entrambe le parti possono anche rinunciare alla designazione degli arbitri e rimettere il giudizio sull'oggetto della loro controversia al presidente quale giudice unico.

Art. 24 Procedura formale

La sede del Collegio arbitrale è Zurigo. La procedura si basa sul codice di procedura civile svizzero. La decisione del Collegio arbitrale è definitiva. Sono escluse le vie legali ordinarie. Rimane riservato quanto previsto dall'art. 27 di questo regolamento di gestione.

Art. 25 Procedura di conciliazione

¹Prima che si faccia appello al Collegio arbitrale, i membri dell'Associazione in causa devono presentarsi ad un'udienza di conciliazione davanti al Comitato Centrale. Questa deve venire intentata con lettera raccomandata, contenente le rivendicazioni e le motivazioni, indirizzata all'Ufficio ASFMS all'attenzione del Comitato Centrale. Se viene contestata una decisione presa da un organo dell'ASFMS, l'istanza deve essere inoltrata entro il termine di un mese a partire dal momento in cui la decisione è nota. Lo stesso termine vale nel caso in cui, in una controversia legale tra membri dell'Associazione, una delle parti in causa dichiara fallite le trattative.

²L'ASFMS stessa può promuovere una causa giudiziale in ogni momento. A tale effetto è necessaria una decisione della Conferenza dei Presidenti contenente la domanda giudiziale.

³Sotto riserva di disposizioni speciali come pure di eventuali norme legali vincolanti, le rivendicazioni devono venir fatte valere intentando una procedura di conciliazione entro 6 mesi dal momento in cui la parte lesa o minacciata nei propri diritti è venuta a conoscenza o sarebbe potuta venire a conoscenza della causa della rivendicazione. La rivendicazione cade tuttavia in prescrizione dopo un termine di due anni dal momento dell'insorgere della causa, sempre che disposizioni legali vincolanti non prevedano un termine superiore.

⁴Il Comitato Centrale fissa il giorno dell'udienza. Se non si giunge ad altro accordo, la procedura di conciliazione deve aver luogo entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'Ufficio deve comunicare il ricevimento dell'istanza ai membri dell'Associazione entro 5 giorni.

⁵Se le istanze sono presentate contro l'ASFMS, ciascuna parte in causa sopporta la propria parte di spese della procedura di conciliazione. Se si tratta di una controversia legale tra membri dell'Associazione, ciascuna parte in causa assume la propria parte di spese e la metà delle indennità di riunione e delle spese del Comitato Centrale.

⁶Il risultato della procedura di conciliazione deve essere messo a verbale. Il verbale deve essere messo a disposizione delle parti in causa entro 10 giorni.

Art. 26 Promozione dell'azione

Il Collegio arbitrale può venir adito entro 30 giorni dalla data di un'udienza di conciliazione senza esito. L'azione deve essere intentata con lettera raccomandata, indirizzata all'attenzione del Collegio arbitrale presso l'Ufficio ASFMS. Alla lettera deve essere allegato il verbale dell'udienza di conciliazione. Per l'osservanza dei termini è sufficiente la data di consegna dell'istanza ad un ufficio postale svizzero.

Art. 27 Esecuzione forzata

Per l'esecuzione forzata valgono le competenze delle autorità e dei tribunali ordinari.

III. Commissioni

Art. 28 Convocazione e costituzione

¹Le Commissioni vengono istituite su proposta del Comitato Centrale dalla Conferenza dei Presidenti e hanno carattere permanente.

²Sono eleggibili membri attivi e singoli nonché specialisti.

³La Conferenza dei Presidenti designa i presidenti e i membri delle Commissioni. Per il rimanente, le Commissioni si costituiscono da sé.

Art. 29 Compiti

Le Commissioni ricevono un capitolato d'oneri formulato per iscritto e ottengono le relative competenze.

Art. 30 Assistenza dell'Ufficio

Ogni Commissione è accompagnata a livello tecnico e amministrativo da un collaboratore dell'Ufficio con funzione di segretario. Al segretario della Commissione compete in particolare la preparazione degli ordini del giorno, della documentazione di lavoro, dei verbali delle riunioni e l'esecuzione delle decisioni adottate dalla Commissione, se queste rientrano nella sua sfera di competenze, nonché il trattamento specifico delle pratiche dell'intero ambito dei compiti.

Art. 31 Riunioni

¹Le Commissioni si riuniscono ogni qualvolta gli affari lo richiedono. Sulla convocazione decide il presidente. La convocazione di una Commissione può essere disposta dal Comitato Centrale.

²Per le decisioni inerenti l'ambito di competenze delle Commissioni sussiste la capacità di deliberare se è presente più della metà dei membri. In caso di parità di voti decide il voto del presidente.

IV. Sottocommissioni

Art. 32 Sottocommissioni

¹Per l'adempimento dei loro compiti, le Commissioni possono istituire delle Sottocommissioni.

²Nelle Sottocommissioni sono eleggibili membri attivi e singoli nonché specialisti.

³Le Commissioni designano i presidenti e i membri delle Sottocommissioni. Per il rimanente le Sottocommissioni si costituiscono da sé.

⁴Gli articoli 29–31 di questo regolamento si applicano per analogia anche alle Sottocommissioni.

V. Gruppi di lavoro

Art. 33 Convocazione, scioglimento e costituzione

¹I Gruppi di lavoro possono essere impiegati dal Comitato Centrale nell'ambito delle loro competenze per il trattamento di progetti particolari, limitati nell'oggetto e nel tempo. Dopo l'adempimento del mandato a termine, i Gruppi di lavoro vengono sciolti dal Comitato Centrale.

²Sono eleggibili membri attivi e singoli nonché specialisti.

³I Gruppi di lavoro sono diretti di regola dal Direttore o da un membro della Direzione. Per il rimanente i Gruppi di lavoro si costituiscono da sé.

Art. 34 Compiti

I Gruppi di lavoro sono incaricati di un mandato formulato per iscritto e ottengono le corrispondenti competenze.

Art. 35 Assistenza dell'Ufficio

Ogni Gruppo di lavoro è accompagnato a livello tecnico e amministrativo da un collaboratore dell'Ufficio con funzione di segretario. Al segretario compete in particolare la preparazione degli ordini del giorno, della documentazione di lavoro, dei verbali delle riunioni e l'esecuzione delle decisioni adottate dal Gruppo di lavoro, se queste rientrano nella sua sfera di competenze, nonché il trattamento specifico delle pratiche dell'intero ambito dei compiti.

Art. 36 Riunioni

¹I Gruppi di lavoro si riuniscono ogni qualvolta gli affari lo richiedono. Sulla convocazione decide il presidente.

²Per le decisioni inerenti l'ambito di competenze dei Gruppi di lavoro sussiste la capacità di deliberare se è presente più della metà dei membri. In caso di parità di voti decide il voto del presidente.

VI. Lingue dell'Associazione, diritto di firma e indennità

Art. 37 Lingue dell'Associazione

¹La lingua dell'ASFMS è il tedesco.

²All'Assemblea dei Delegati gli interventi sono tradotti in italiano.

Art. 38 Diritto di firma

¹Il Presidente centrale, il Vicepresidente e il Direttore hanno diritto di firma collettiva a due.

²Il Comitato Centrale designa ulteriori persone con diritto di firma e la natura del loro diritto.

³I dettagli relativi al diritto di firma sono disciplinati nelle «Disposizioni generali sul diritto di firma ASFMS».

Art. 39 Indennità degli Organi e delle Commissioni

¹Le indennità (spese e retribuzione) dei membri della Conferenza dei Presidenti, del Comitato Centrale, delle Commissioni e Sottocommissioni nonché dei Gruppi di lavoro sono disciplinate in uno speciale regolamento delle indennità.

²I Delegati vengono indennizzati per la loro attività dai membri dell'Associazione.

VII. Entrata in vigore

Art. 40 Entrata in vigore

In conformità alla deliberazione della Conferenza dei Presidenti del 29 aprile 2010, questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011 e sostituisce il Regolamento interno dell'Assemblea dei Delegati dell'ASFMS del 22 giugno 1990 e le Direttive di conduzione ASFMS del 25 giugno 1992.